

### **Art. 171 Nullità delle notificazioni**

1. La notificazione è nulla:

- a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
- b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
- c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;
- d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
- e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'[art. 161](#) commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;
- f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'[articolo 157](#) comma 8;
- g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'[articolo 157](#) comma 3;
- h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'[articolo 150](#) e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.